

COMUNE DI GRESSAN

COMMUNE DE GRESSAN



**REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE
DEI POSTI AUTO E LORO UTILIZZO
DELL'AUTORIMESSA COMUNALE
IN FRAZIONE MOLINE**

Approvazione

deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 21/04/2022



SOMMARIO

| | |
|--|---|
| CAPO I - NORME GENERALI | 3 |
| Art. 1 - generalità | 3 |
| Art. 2 - amministrazione della struttura | 3 |
| Art. 3 - assicurazione della struttura | 3 |
| Art. 4 - divieti e obblighi particolari dei locatari | 3 |
| CAPO II MODALITA' DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE | 4 |
| Art. 5 - criteri di concessione posti auto | 4 |
| Art. 6 - durata dei contratti | 5 |
| Art. 7 - scadenza dei contratti | 6 |
| Art. 8 - decesso del locatario | 6 |
| Art. 9 - canone di locazione | 6 |
| Art. 10 - vigilanza e controllo | 6 |
| Art. 11 - divieto temporaneo di occupazione | 6 |
| Art. 12 - sanzioni | 7 |
| Art. 13 - norme finali e transitorie | 7 |
| ALLEGATO A) PLANIMETRIA AUTORIMESSA | |



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - generalità

1. L'immobile oggetto del presente regolamento è situato nel Comune di Gressan distinto al catasto del Comune al Foglio VIII mappale 1767
2. All'interno dell'autorimessa in località Moline il Comune mette a disposizione n. 25 posti macchina, di cui 2 in uso esclusivo a persone con disabilità certificata, da cedere in locazione secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2 - amministrazione della struttura

1. La gestione dell'immobile è a cura del Comune di Gressan che, tramite gli uffici comunali, procede all'esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, esclusa la pulizia del posto auto, e alla vigilanza sul buon funzionamento del complesso.

Art. 3 - assicurazione della struttura

1. L'intera struttura è assicurata contro i danni incendio All Risk e per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'autorimessa non è custodita.
3. In caso di danni da parte di titolari di concessione di posto auto verso terzi, o atti vandalici e/o furto sul veicolo ricoverato e/o beni nel medesimo, nessun addebito o responsabilità sarà posta a carico del Comune. Eventuali polizze assicurative contro il furto dovranno essere stipulate dai singoli utenti.
4. Gli eventuali danni arrecati per l'uso non corretto delle strutture e della segnaletica messe a disposizione dell'utenza saranno poste a carico del soggetto inottemperante a norma dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art. 4 - divieti e obblighi particolari dei locatari

1. All'interno dell'autorimessa è vietato:
 - a) depositare qualsiasi tipo di materiale;
 - b) eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo nei singoli parcheggi e corsia di manovra, lasciare oggetti incustoditi nel parcheggio;
 - c) l'uso delle aree destinate a parcheggio ai seguenti mezzi:
 - caravan e autocaravan;
 - autovetture alimentate a GPL (ad esclusione dei veicoli con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme alla normativa ECE/ONU 67.01);
 - mezzi agricoli e appendici di mezzi agricoli di ogni tipo (imballatrici, ranghinatori, rimorchi, spargi letame, ecc), salvo autorizzazione del



Sindaco;

- mezzi con catene e cingolati;

- d) riprodurre la chiave e/o il telecomando di azionamento di barriere di ingresso eventualmente presenti;
- e) lavare e pulire gli automezzi;
- f) lasciare il motore dell'autoveicolo avviato oltre lo stretto necessario;
- g) affiggere targhette o altri segni indicatori;
- h) parcheggiare più d'una autovettura per posto macchina o posteggiare a fianco dell'autovettura motocicli, velocipedi ecc.;
- i) subaffittare il posto macchina; i posti auto sono numerati e ogni assegnatario non potrà utilizzare posti diversi da quello attribuitogli;
- j) stoccare qualsiasi tipo di carburante e di materiali infiammabili.

2. Ciascun titolare di concessione di posto auto all'interno dell'autorimessa è tenuto a:

- a) tenere pulito il proprio posto auto;
- b) rispettare i regolamenti comunali e gli altri provvedimenti che fossero emanati dall'Autorità locale, le indicazioni e segnaletiche installate nella rimessa;
- c) assumere in proprio la responsabilità di qualsiasi danno arrecato agli immobili o a terzi non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia delle persone dallo stesso dipendenti o incaricate;
- d) consentire, su richiesta del Comune e previo congruo avviso, le ispezioni e l'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari per la buona manutenzione degli immobili;
- e) occupare il posto esclusivamente con il veicolo principale a cui è collegata l'assegnazione o con uno dei veicoli aggiuntivi espressamente indicati nella domanda di assegnazione (massimo 3 targhe);
- f) verificare la corretta chiusura della barriera di accesso e in caso di malfunzionamento segnalarlo all'ente;
- g) custodire la chiave e il telecomando di azionamento della barriera di ingresso;
- h) liberare il posto auto alla scadenza contrattuale.

CAPO II MODALITA' DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE

Art. 5 - criteri di concessione posti auto

- 1. La concessione dei posti auto in locazione avviene ogni quattro anni mediante avviso pubblico, nel quale sono stabiliti le modalità, i termini e la modulistica per la presentazione delle domande.
- 2. Per presentare domanda di concessione i requisiti richiesti sono i seguenti:
 - a) residenza anagrafica nel Comune di Gressan;



- b) titolarità dell'autoveicolo principale per il quale si richiede il posto auto.
3. Sulla base delle domande pervenute il Segretario comunale formula apposita graduatoria tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e relativi punteggi:
 - minore distanza dall'autorimessa rispetto al luogo di residenza – punti 50;
 - assenza di autorimesse di proprietà, in affitto o in comodato – punti 25;
 - richiedente ultra 75enne con patente di guida e titolare dell'auto principale – punti 15 punti;
 - anzianità di residenza: 1 punto per ogni anno di residenza;A parità di punteggio per l'assegnazione prevale l'anzianità di residenza nel Comune.
 4. Una graduatoria separata è formulata dal Segretario comunale per i n. 2 posti auto per persone con disabilità certificata.
 5. Alla richiesta di un secondo posto auto vengono attribuiti 0 punti e finisce in fondo alla graduatoria. Sarà valutata l'assegnazione in base alla eventuale disponibilità dei posti auto.
 6. Dopo la pubblicazione della graduatoria si procede con l'assegnazione del numero del posto auto mediante sorteggio pubblico a cui possono partecipare i concessionari.
 7. In caso di disponibilità di posti auto, ad avvenuta approvazione della graduatoria, potranno essere prese in considerazione, per il periodo residuo di validità della graduatoria, domande pervenute in seguito alla formulazione della stessa, in ordine cronologico di presentazione.

Art. 6 - durata dei contratti

1. Il contratto ha durata di 4 (quattro) anni.
2. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 5 comma 2, il posto auto si intende libero e disponibile.
3. La Giunta Comunale, in caso di disponibilità di posti auto, e in via eccezionale, si riserva la possibilità di assegnare i medesimi, in deroga ai requisiti previsti dal precedente art. 5.
4. L'assegnatario può rinunciare al posto auto dandone tempestivamente comunicazione all'ufficio di segreteria comunale entro la scadenza del contratto di locazione.
5. Ai fini dell'eventuale rimborso sono presi in considerazione i mesi restanti a partire da quello successivo alla data di presentazione della rinuncia. Non sono in ogni caso rimborsate somme inferiori a euro 50,00. Il rimborso, se dovuto, è effettuato con provvedimento del Segretario comunale.
6. Non è previsto il rinnovo contrattuale e ogni 4 anni l'Amministrazione comunale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico a cui segue nuova assegnazione secondo il vigente regolamento.
7. Eventuali assegnazioni di posti auto nella vigenza del quadriennio non possono avere



durata superiore alla rimanenza del periodo necessario per ultimare il quadriennio stesso.

Art. 7 - scadenza dei contratti

1. Alla scadenza del contratto l'assegnatario è tenuto a liberare il posto auto.
2. In caso contrario il Comune è autorizzato alla rimozione forzata dell'automezzo a spese del proprietario.

Art. 8 - decesso del locatario

1. In caso di decesso dell'assegnatario è ammesso il subentro di uno degli eredi legali aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 sino alla scadenza del contratto, previa richiesta di assegnazione e stipula di un nuovo contratto entro 30 giorni dalla data del decesso.

Art. 9 - canone di locazione

1. Il canone di locazione è fissato dall'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni quadriennio nell'ambito dell'avviso pubblico e deve essere versato con una delle seguenti modalità:
 - in un'unica rata annuale anticipata;
 - in due rate semestrali anticipate.
2. La modalità scelta deve essere comunicata all'interno della richiesta di locazione e ha validità per tutta la durata contrattuale.
3. Il ritardo del pagamento che si protraesse per oltre due mesi dalla data stabilita porta alla decadenza della concessione.
4. Ogni assegnatario è dotato di telecomando e chiave per l'apertura e la chiusura del sistema di accesso per i quali deve essere versata una cauzione, il cui valore stabilito con provvedimento della Giunta, all'atto della concessione del posto auto.

Art. 10 - vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli agenti di Polizia locale municipale.

Art. 11 - divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente l'occupazione dei posti auto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse della viabilità o per operazioni di straordinaria manutenzione.
2. In tali fattispecie e in caso di un eventuale lungo periodo di sospensione,




l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di rimborsare agli assegnatari una somma corrispondente al mancato utilizzo.

Art. 12 - sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica l'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - norme finali e transitorie

1. Gli assegnatari di posto auto alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno la facoltà di prorogare il contratto in essere sino alla prima scadenza quadriennale di cui all'articolo 6 previa comunicazione scritta e a fronte del pagamento del corrispettivo fissato ai sensi dell'articolo 9.



FG. 8
 MAPPA 1767